

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1746

Aeroporto Gino Lisa (FG) Centro strategico della Protezione civile regionale e polo logistico per le funzioni di interesse pubblico. Attuazione

Assente il Presidente, il Vice Presidente Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale della Puglia, con l'art. 9 della L.R. n. 44 del 10.08.2018, recependo l'indicazione formulata dalla Giunta con Deliberazione n. 1590 del 3/10/2017, ha modificato in tal senso la legge 16/2008 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano regionale dei trasporti) e la legge 7/2014 (Sistema regionale di protezione civile).

In particolare, per l'iniziativa che qui rileva, l'art. 7 comma 1.bis della L.r. 16/2008 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano regionale dei trasporti) come introdotto dalla richiamata L.r. 44/2018 ha *"destinato l'Aeroporto Gino Lisa di Foggia a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità;"*

Inoltre l'art. 29 comma 3 lettera c) della richiamata L.r. 16/2008 individua l'aeroporto di Foggia: *"centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso; traffico di linea e charter"*.

Inoltre l'art. 16 comma 1.bis della L.r. 7/2014 (sistema regionale di protezione civile) come introdotto dalla richiamata L.r. 44/2018 ha assicurato *"il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell'Aeroporto G. Lisa di Foggia per l'intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità. Concorrono al finanziamento delle spese di investimento le risorse comunitarie, statali o regionali all'uso destinate. Per il finanziamento delle spese di funzionamento nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 2 milioni e 500 mila per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 5 milioni per l'esercizio finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. Al rimborso delle spese di funzionamento si provvede previa rendicontazione dell'ente gestore redatta ai sensi della direttiva CIPE 15 giugno 2007, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni e relativa contabilità regolatoria certificata da società di revisione contabile."*

Per dare attuazione a quanto disposto dalle succitate norme legislative regionali è stata predisposta l'allegata convenzione che attribuisce ad Aeroporti di Puglia S.p.A. lo svolgimento degli obblighi di servizio economico generale a valere sull'aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Detta convenzione, costituita da 15 articoli, stabilisce le finalità della stessa, i servizi in capo ad Aeroporti di Puglia (artt. 1 - 2), la durata di dieci anni e la cessazione o modifica (artt. 3 - 5), la compensazione economica (artt. 6 - 11), gli obblighi sulla trasparenza (artt. 12 - 13), la vigilanza (art. 14-15).

Ritenuto di dover dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni di legge regionale come per ultimo modificate dalla L. r. 44/20108, al fine di assicurare la più ampia azione di supporto alle criticità e alle situazioni emergenziali che vengono a generarsi sul territorio regionale.

Sulla base di quanto riportato sopra, si propone di approvare la convenzione per l'attribuzione e lo svolgimento degli obblighi di servizio economico generale (allegata al presente atto per farne parte integrante) da sottoscrivere con Aeroporti di Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta una spesa di € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed € 5.000.000,00 per l'esercizio 2020 a valere sulla missione 11, programma 1, titolo 1, come disposto dall'art. 9 della L.r. 44 del 10-08-2018.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio, così come stabilito dal richiamato art. 9 della L.r. 44 del 10.08.2018

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente-Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) e k) della Legge Regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente-Assessore alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di avviare le iniziative necessarie per costituire presso l'aeroporto Gino Lisa (FG), facente parte del sistema aeroportuale integrato regionale, il *"centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità (riferita al traffico di linea e charter) del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne conforti problemi di accessibilità."* di cui all'art. 9 della L.r. 44/2018;
- di approvare la convenzione (allegata al presente atto) che attribuisce alla Società Aeroporti di Puglia lo svolgimento, per la durata di dieci anni, fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art.2, comma 2, parte seconda della Decisione SIEG del 20.11.2011 degli obblighi di servizio di interesse economico generale dell'Aeroporto Gino Lisa (FG) per le finalità di cui al punto precedente;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Protezione Civile a sottoscrivere la predetta convenzione;
- di stabilire che al trasferimento delle risorse economiche connesse alle compensazioni sui costi di gestione dell'Aeroporto G. Lisa, provvedere la Sezione Programmazione Unitaria;
- di stabilire che per eventuali necessità di investimenti necessari per la costituzione del centro strategico della protezione civile regionale, provvedere la Sezione Programmazione Unitaria, sulla base di specifici disciplinari formalizzati con Aeroporti di Puglia.
- di incaricare la Sezione Protezione Civile di notificare il presente atto ad Aeroporti di Puglia ed alle Sezioni regionali interessate;
- di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**



Inserire logo Aeroporti di Puglia

CONVENZIONE

Per l'ATTIRBUZIONE e lo SVOLGIMENTO
degli OBBLIGHI di SERVIZIO di INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

Affidati dalla

REGIONE PUGLIA

Alla Società

Aeroporti di Puglia S.p.A.
nella sua qualità di gestore dell'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia

Il giorno _____ in _____, presso la sede degli uffici del _____ si costituiscono:

la Regione Puglia _____, CF _____, rappresentata da _____, in forza del _____ con il quale è stato approvato il presente atto ed è stata autorizzata la sottoscrizione dello stesso;

e

la Società Aeroporti di Puglia, CF _____, rappresentata da _____, in forza del _____ con il quale è stato approvato il presente atto ed è stata autorizzata la sottoscrizione dello stesso;

Detti atti ancorché non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE:

- Aeroporti di Puglia S.p.A. è il Gestore totale dell'aeroporto "G. Lisa" di Foggia, giusta Convenzione sottoscritta con ENAC il 25.01.2002, approvata con decreto Interministeriale del 06.03.2003, con scadenza a tutto il 11.02.2043;
- in forza del provvedimento sopra citato, Aeroporti di Puglia S.p.A. è obbligata alla, progettazione, gestione, manutenzione delle infrastrutture aeroportuali ed alla fornitura dei servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo;
- ai sensi della Direttiva UE 2009/12 e della Legge n. 27/2012 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 6/2018, di designazione della Rete Aeroportuale Pugliese, comprendente gli aeroporti di Bari, Brindisi, Grottaglie e l'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia
- con D.P.R. 201/2015 è stato approvato il Piano Nazionale degli Aeroporti, che ha dichiarato l'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia di interesse regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

CONSIDERATO CHE

La Giunta della Regione Puglia con DGR n. 1590 del 3/10/2017, ha individuato l'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia *"anche centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso"*.

Il Consiglio Regionale della Puglia, con l'art. 9 della L.R. n. 44 del 10.08.2018, recependo l'indicazione della Giunta, ha modificato in tal senso la legge 16/2008 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano regionale dei trasporti) e la legge 7/2014 (Sistema regionale di protezione civile).

L'introduzione del comma 1.bis all'art. 16 della L.r. 7/2014 ha stato stabilito che *"1 bis. La Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell'Aeroporto G. Lisa di Foggia per l'intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità. Concorrono al finanziamento delle spese di investimento le risorse comunitarie,*

statali o regionali all'uopo destinate. Per il finanziamento delle spese di funzionamento nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 2 milioni e 500 mila per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 5 milioni per l'esercizio finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. Al rimborso delle spese di funzionamento si provvede previa rendicontazione dell'ente gestore redatta ai sensi della direttiva CIPE 15 giugno 2007, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni e relativa contabilità regolatoria certificata da società di revisione contabile."

per l'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia sussistono le seguenti specifiche ragioni che ne configurano le attività quali servizi di interesse economico generale, necessari per lo sviluppo del territorio:

- detto aeroporto è baricentrico rispetto ad un territorio caratterizzato da criticità prevalentemente di natura idraulica, geologica e sismica, dal verificarsi di frequenti incendi boschivi, dalla presenza di presidi ospedalieri di elevata importanza in termini di emergenza sanitaria non supportati da una adeguata e stabile viabilità di accesso agli stessi per il verificarsi di frequenti frane che ne limitano l'uso;
- parte dell'area potenzialmente servita dall'aeroporto presenta carenze infrastrutturali relative al trasporto su gomma e su ferro, che limitano di fatto l'accessibilità del territorio in tempi ragionevoli e competitivi; in misura tale da pregiudicarne lo sviluppo economico e sociale.

per Aeroporti di Puglia S.p.A. sussistono le seguenti specifiche ragioni che comportano perdite strutturali e fisiologiche:

- il mantenimento della struttura organizzativa dell'aeroporto, in termini anche di attrezzature ed infrastrutture, necessarie alla certificazione aeroportuale in materia di Safety e Security, comporta costi di funzionamento e di investimento;

Le misure di sostegno previste dalla legge regionale n. 44/2018 sopra citata non necessitano di notifica, ai sensi della Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2012/21/UE, in quanto riferite alla prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ad aeroporti con un traffico annuale medio non superiore a 200.000 passeggeri nei due esercizi precedenti (2016-2017) quello in cui viene affidato il servizio di interesse economico generale (qual è l'aeroporto Gino Lisa di Foggia).

TANTO PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. La presente Convenzione, in conformità delle previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)" (2012/C 8/03), attribuisce gli obblighi di servizio pubblico alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., prevedendo le modalità di compensazione degli stessi riferiti alla gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia.

2. L'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia è centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità (riferita al traffico di linea e charter) del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità.

Titolo II - Oggetto e durata dell'incarico

Art. 2. Oggetto

1. Oggetto degli obblighi di servizio pubblico sono i servizi aeroportuali gestiti da Aeroporti di Puglia S.p.A., connessi alla gestione totale della infrastruttura aeroportuale "G. Lisa" di Foggia, considerati servizi di interesse economico generale per la collettività.

2. Rientrano nei servizi di cui al comma 1:

- a) manutenzione ordinaria di infrastrutture, impianti e mezzi aeroportuali;
- b) servizi di pulizia;
- c) servizi di security;
- d) servizi di safety;
- e) assistenza a terra ai sensi del D.Lgs 18/99;

ed ogni altra incombenza derivante dalla concessione aeroportuale, dalle norme e dai regolamenti applicabili. Rientrano inoltre i servizi di amministrazione generale e i servizi di carattere generale, per la quota parte imputabile ai servizi precedentemente elencati.

3. L'obbligo, in particolare, deriva dalla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti che rientrano nell'esercizio di funzioni pubbliche e che non consentono una remunerazione del capitale investito.

4. Rientrano tra le entrate effettivamente registrate quelle derivanti da pubblicità, gestione parcheggi, sub-concessioni commerciali, affitti, royalties su attività commerciali, ed ogni altra attività non espressamente indicata nella precedente declaratoria che costituisce comunque introito economico a qualsiasi titolo.

Art. 3. Durata

1. Il presente Atto è efficace dalla data di stipula fino al decimo anno solare successivo, fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art.2, comma 2, parte seconda della Decisione SIEG del 20.11.2011.

2. Aeroporti di Puglia S.p.A. conforma il proprio anno finanziario all'anno solare.

Art. 4. Cessazione dell'efficacia

1. La cessazione dell'efficacia è prevista al verificarsi dei seguenti casi:

- a) Scadenza naturale della convezione;
- b) Aeroporti di Puglia S.p.A. è sciolta ai sensi dell'art. art. 2484 del Codice Civile;
- c) Aeroporti di Puglia S.p.A. non è più titolare della gestione aeroportuale;
- d) Preclusioni sopravvenute che impediscano gli adeguamenti di cui al successivo art. 5.

Art. 5. Modifiche

1. La *Regione* può apportare le modifiche alla presente Convenzione che sono dovute in ragione di obblighi derivanti da norme, regolamenti, sentenze, prescrizioni e simili emanati dagli Organi competenti dello Stato e dell'Unione Europea.
2. Ove di necessità trova applicazione il comma 3 dell'art. 2 della Decisione della Commissione (UE) n. 2012/21/UE.

Titolo III - Calcolo della compensazione**Art. 6. Spese, entrate, bilancio**

Aeroporti di Puglia, ai sensi del comma 1.bis dell'art. 16 della L. r. 7/2014 e smi dovrà presentare annualmente la rendicontazione delle spese sostenute per l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia redatta ai sensi della direttiva CIPE 38/2007 e smi, nonché la contabilità regolatoria del rapporto in essere, il tutto certificato da società di revisione contabile.

Art. 7. Principi generali sulla compensazione

1. L'importo della compensazione è pari a quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, sulla base della contabilità regolatoria che Aeroporti di Puglia S.p.A. è obbligata ad inviare ad ENAC entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio consuntivo, secondo quanto disposto dalla Direttiva CIPE n. 38/2007.

Detta contabilità entro la stessa data dovrà essere inviata anche alla Regione.

2. L'importo della compensazione è fissato sulla base dei costi e delle entrate effettivamente registrate. Il costo netto necessario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è calcolato utilizzando la metodologia basata sull'attribuzione dei costi (Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, punti 28-31).

Art. 8. Individuazione dei costi e ricavi associati ai servizi di interesse economico generale

1. I costi e i ricavi associati ai servizi di interesse economico generale sono esclusivamente quelli associati alle attività di cui all'art. 2, comma 2.

2. Tutti i costi e le entrate effettivamente registrate derivanti da pubblicità, gestione parcheggi, sub-concessioni commerciali, affitti, royalties su attività commerciali, ed ogni altra attività non espressamente prevista dall'art. 2, tenuto conto del carattere di assistenza al territorio dell'iniziativa in atto sono soggetti a compensazione.

Aeroporti di Puglia decorsi cinque anni dalla stipula della presente convenzione potrà richiedere motivatamente la revisione del presente comma.

3. I costi dei servizi di carattere generale, qualora siano affidati o effettuati secondo modelli organizzativi che non consentono una esatta imputazione dei costi associata ai servizi di interesse economico generale, sono imputati ai servizi di interesse economico generale in funzione dei parametri fissati dalla Direttiva CIPE 38/07.

Art. 9. Applicazione della metodologia basata sull'attribuzione dei costi

1. L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi associati ai servizi di interesse economico generale. In considerazione del fatto che tutti i costi e le entrate effettivamente registrate di cui all'art. 8 si verificano solo in presenza dell'obbligo di servizio pubblico, il costo da compensare è dato dalla differenza fra tutti detti costi e le entrate effettivamente registrate, se positiva (cioè se i costi superano le entrate effettivamente registrate).
2. La compensazione è computata con riferimento a ciascun anno solare.
3. Aeroporti di Puglia si impegna a presentare a Regione Puglia, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio Consuntivo del solo Aeroporto di "Gino Lisa" (articolato in maniera tale da rispondere anche alle prescrizioni della presente convenzione), gli atti contabili accompagnati da specifica relazione dichiaratoria a supporto della definizione della compensazione *certificata da società di revisione contabile*.

Titolo IV - Onere e limiti della compensazione**Art. 10. Finanziamento della compensazione**

1. L'importo complessivo della compensazione è a carico della Regione Puglia:

Art. 11. Anticipazioni ed eventuale recupero della sovracompensazione

1. La Regione Puglia provvede entro il mese di aprile dell'anno solare di riferimento all'anticipazione del 60% dell'importo della compensazione dell'anno precedente.
2. La Regione Puglia provvede entro il mese di settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento alla liquidazione a saldo della compensazione riferita all'anno solare di riferimento.
3. Aeroporti di Puglia S.p.A si impegna a restituire entro il suddetto termine l'eventuale sovracompensazione.
4. In prima applicazione la Regione Puglia provvederà, entro marzo 2019, ad erogare il 40% della somma stabilita per tale annualità dall'art. 9 della L. r. 44/2018. Un ulteriore 30% sarà erogato ad avvenuta ultimazione dei lavori di allungamento della pista aeroportuale. Il saldo sarà erogato nei termini cui al precedente punto 2.

Titolo V - Obblighi di trasparenza e pubblicità**Art. 12. Contabilità separata**

1. Aeroporti di Puglia S.p.A. tiene una contabilità separata, nonché un conto corrente bancario dedicato, di tutte le voci di cui all'art. 8. Essa presenta annualmente alla Regione Puglia entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno di riferimento, i seguenti documenti:
 - documento di sintesi relativo alle voci oggetto di contabilità separata;
 - riepilogo analitico delle voci oggetto di contabilità separata;
 - relazione sui costi attribuiti pro quota ai servizi di interesse economico generale, con descrizione del calcolo effettuato in applicazione della Direttiva CIPE n. 38/07.

- Estratto conto del conto corrente bancario dedicato;
- 2. Aeroporti di Puglia S.p.A. è tenuta:
 - a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
 - b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
 - c) alla chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
 - d) all'apertura di un conto corrente bancario dedicato;
- 3. Aeroporti di Puglia S.p.A. redige il bilancio e tutti i documenti contabili, ivi compresi quelli indicati nel presente articolo, con anno finanziario coincidente con l'anno solare.
- 4. Il bilancio è sottoposto a revisione legale da parte di idoneo soggetto, regolarmente iscritto negli albi o registri previsti dalla normativa vigente, che esegue anche la verifica del rispetto degli obblighi di contabilità separata.

Art. 13. Rispetto della direttiva 2006/111/CE

1. La Regione Puglia e Aeroporti di Puglia S.p.A. si impegnano ad assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie che si instaurano per effetto del presente Atto o di altri rapporti fra le parti.
Aeroporti di Puglia S.p.A. si impegna inoltre ad assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie con altri soggetti pubblici.
2. La Regione Puglia registra le assegnazioni di risorse, sia conseguenti al presente Atto sia ad altro titolo, a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A., univocamente individuata per mezzo del codice fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, entro trenta giorni dalla assegnazione.
3. Aeroporti di Puglia S.p.A. iscrive le assegnazioni di risorse, sia conseguenti alla presente Convenzione sia ad altro titolo, ricevute da qualsiasi altro ente pubblico, in apposito registro obbligatorio di cui al Decreto Legislativo 11 novembre 2003, n. 333, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.
4. I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa di Aeroporti di Puglia S.p.A. ed i dati di cui all'art. 12 e ai commi 2 e 3 del presente articolo restano a disposizione dei competenti Organi della Unione Europea per un periodo di dieci anni a decorrere dal termine della durata dell'efficacia della presente Convenzione.
5. Oltre quanto espressamente previsto nella presente Convenzione, la trasparenza delle relazioni finanziarie deve essere assicurata in conformità alla Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 e al Decreto Legislativo 11 novembre 2003, n. 333, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 226. Le parti, *Regione Puglia* e Aeroporti di Puglia S.p.A., si impegnano ad assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie, anche adeguandola ad eventuali modifiche della Direttiva 2006/111/CE o della normativa statale di attuazione.

Titolo VI - Vigilanza**Art. 14. Vigilanza**

1. La *Regione Puglia* – Sezione Protezione Civile - è tenuta alla vigilanza del rispetto di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione.
2. La *Regione Puglia* può procedere alla verifica del rispetto delle stesse condizioni.
3. Aeroporti di Puglia S.p.A. garantisce alla *Regione Puglia* il libero accesso ai documenti e alle informazioni utili alle verifiche di cui al presente articolo.
4. La *Regione Puglia* si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite solo per le finalità previste dalla presente Convenzione.
5. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal termine della durata dell'efficacia della presente Convenzione, la *Regione Puglia* e Aeroporti di Puglia S.p.A. mettono a disposizione dei competenti Organi della Unione Europea tutti i documenti e le informazioni connessi alla Convenzione stessa.

Art. 15. Responsabile della convenzione

Aeroporti di Puglia S.p.A. entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto nomina e comunica il responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

Letto e sottoscritto dalle parti.

Società Aeroporti di Puglia, rappresentata da _____,

Regione Puglia, rappresentata da _____,

Il presente allegato
è composto da otto pagine

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tedeschi